NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ASSEGNI BANCARI

Art. 10

Responsabilità solidale del trattario

Il pagamento da parte del trattario di un assegno emesso dopo la ricezione della comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, decorsi i termini di cui al comma 4 dell'articolo 9, produce tutti gli effetti di una nuova autorizzazione. E' vietato in ogni caso il pagamento da parte del trattario degli assegni emessi prima della scadenza del termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 9; il pagamento effettuato in violazione del divieto produce gli effetti previsti dal comma 5 dello stesso articolo 9.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1991, non più in vigore dal 15 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
Estremi	Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-sanzionatoria-degli-assegni-bancari/art-10-responsabilita-solidale-del-trattario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it